SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 maggio 2025, n. **78**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39

All'articolo l:

al comma 1:

alla lettera *a)*, le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

alla lettera *b)*, le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso".

3-*ter*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera *o)* e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo".

3-*quater*. All'articolo 1, comma 105-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi".

3-*quinquies*. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

3-*sexies*. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al

terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2333):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, (Governo MELONI-I), il 31 marzo 2025.

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 1° aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione Europea).

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'8, il 9, il 16, il 23 aprile 2025 e il 6 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 7 maggio 2025 e approvato l'8 maggio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1482):

Assegnato alla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 9 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (programmazione economica e Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 13, il 14 e il 20 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 21 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 maggio 2025, n. 39, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 75 del 31 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

25G00086

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e con la quale sono stati stanziati euro 15.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, è integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 29 ottobre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1114 del 28 novembre 2024, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 31 dicembre 2024 e del 7 aprile 2025, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 28 marzo 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 aprile 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, è integrato di euro 59.260.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A03164

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il decreto del 18 settembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, è integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificati-

si, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini»;
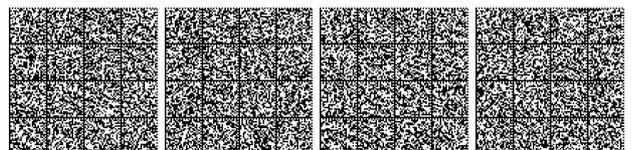
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106 del 20 ottobre 2024, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 3 dicembre 2024 del 7 aprile 2025 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 28 marzo 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 aprile 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, è integrato di euro 60.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A03165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 maggio 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia», in Milano, nell'area tematica di afferenza di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,
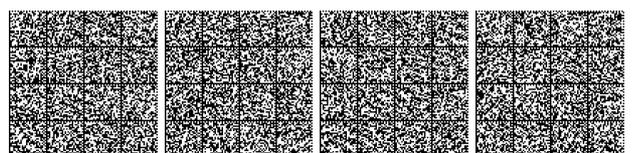
n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «patologia oncologica», il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto oncologico europeo», con sedi a Milano - via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15;

Vista la nota prot. n. 5778 del 3 novembre 2023 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita IVA 08691440153, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, sentita la Regione Lombardia, è individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia» l'area tematica di afferenza di «oncologia», relativamente alle sedi di Milano - via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 9 ottobre 2024, redatta a seguito della riunione da remoto del 6 novembre 2024 e della *site-visit* presso l'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia» del 7 gennaio 2025;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2025.0217134 del 25 marzo 2025, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia» - via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «oncologia», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia», con sedi a Milano - via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 16 maggio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A03132

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 febbraio 2025.

Determinazione dei contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;
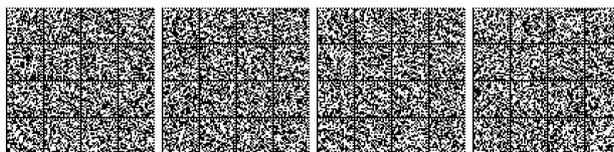
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle banche di credito cooperativo dal 1° gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 ottobre 2014 in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2025/2026;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce	Importi (in euro)	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a	330,00	fino a 100	fino a euro 5.160,00	fino a euro 75.000,00
b	790,00	da 101 a 500	da euro 5.160,01 a euro 40.000,00	da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c	1.560,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	da euro 300.000,01 a euro1.000.000,00
d	1.990,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
e	2.740,00	superiore a 500	superiore a euro 40.000,00	superiore a euro 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 è esclusivamente del 30%.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce	Importi (in euro)	Parametri	
		Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)
a	2.780,00	fino a 980	fino a 124.000
b	4.310,00	da 981 a 1.680	da 124.001 a 290.000
c	7.660,00	oltre 1.680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce	Importi (in euro)	Numero soci	Contributi mutualistici (in euro)
a	330,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	650,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	970,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenute al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

Art. 5.

Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero delle imprese e del made in Italy

1. I contributi di pertinenza del Ministero delle imprese e del made in Italy sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione di quella del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, previa registrazione al Portale delle cooperative (indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it), possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato ivi disponibile.

Art. 6.

Contributi dovuti alle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo

1. I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (associazioni nazionali di rappresentanza), dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo art. 7, sono tenute a effettuare il versamento all'associazione stessa. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che cessano di aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo art. 7, devono effettuare il versamento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 7.

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025/2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni di cui al precedente art. 1, commi 4, 5 e 6 per le società cooperative che rientrano nelle fattispecie ivi previste.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso costituite nel biennio 2025/2026 è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2025.

Art. 9.

Ritardato od omesso pagamento e ricorsi

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - il pagamento dovuto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2006:

a. si applica una sanzione pari al 5 % del contributo se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, elevata al 15 % se il pagamento è effettuato successivamente, con l'aggiunta in entrambi i casi degli interessi legali maturati nel periodo;

b. il Ministero delle imprese e del made in Italy, per i contributi di propria pertinenza, notifica all'ente cooperativo inadempiente l'avviso di accertamento del contributo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi di cui al precedente punto a., avverso il quale l'ente cooperativo, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare istanza di riesame che, comunque, non sospende i termini per il pagamento; in caso di mancata presentazione di istanza di riesame entro il suddetto termine di trenta giorni oppure di non accoglimento della stessa, il Ministero avvierà le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti;

c. le associazioni nazionali di rappresentanza, con riferimento agli enti cooperativi ad essi aderenti, adottano le procedure di recupero che prevedono la partecipazione al procedimento dell'ente cooperativo interessato.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi.

Roma, 12 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 741

25A03133
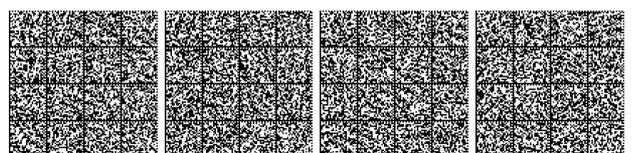
DECRETO 23 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dimensione lavoro società cooperativa», in Pavullo nel Frignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Dimensione lavoro società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 46.118,00, si riscontra una massa debitoria di euro 426.407,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 380.289,00;

Considerato che in data 17 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti relativi a oneri previdenziali e ritenute erariali;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dimensione lavoro società cooperativa», con sede in Pavullo nel Frignano (MO) (codice fiscale 03662600364) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Berti, nato a Bologna (BO) il 31 maggio 1968 (codice fiscale BRTMTT68E31A944P), ivi domiciliato in via S. Stefano, n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A03185

DECRETO 23 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Omnia società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 39.154,00, si riscontra una massa debitoria di euro 321.507,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 343.694,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento presso terzi, cartelle esattoriali e avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate per mancati pagamenti di mensilità stipendiali e omessi versamenti di contributi previdenziali, nonché dalla presenza di un'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, pendente presso il Tribunale di Genova, con udienza fissata il 27 maggio 2025;

Considerato che in data 8 febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Omnia società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02004790990), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova (GE) il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRCLRT70M19D969E), ivi domiciliato in piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A03186
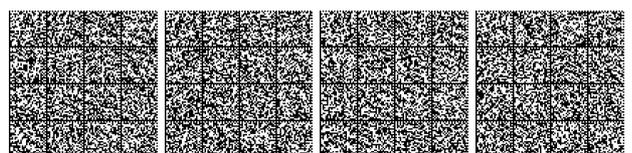
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 22 maggio 2025.

Adozione degli atti relativi ai procedimenti di competenza dell'area via e autorizzazione rifiuti da parte del prof. avv. Antonino Ilacqua, titolare di incarico di collaborazione, *ex* disposizione commissariale n. 16 dell'8 maggio 2025, a supporto del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 25).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3- Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*».

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visto

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Visto

il «Piano dei rifiuti di Roma Capitale» adottato dal Commissario straordinario, giusta ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022.

Visti

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 «Approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati approvati:

il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

- Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;

- Allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

- Allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini – Giubileo 2025 – spesa corrente» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.

Vista

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, ha autorizzato all'art. 1, comma 496, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa e degli eventi minori a cura di Roma Capitale nonché al comma 499 la spesa volta al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica.

Visti

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]».

Richiamate

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una Struttura commissariale in avvalimento «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della Struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale.

Richiamata, altresì

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la Struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale», da ultimo modificata con la Disposizione commissariale n. 9 del 17 aprile 2025, articolata in tre direzioni e in aree a diretto supporto del Commissario straordinario, tra le quali l'area via e autorizzazione rifiuti, deputata alla gestione e allo svolgimento dei procedimenti tecnico – amministrativi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, inerenti:

- impiantistica di gestione dei rifiuti urbani in esercizio o di nuova realizzazione, localizzata nel territorio della città di Roma che ha come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.;

- le discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti localizzate nel territorio della città di Roma Capitale che forniscono risposta allo svolgimento delle opere in corso di realizzazione, le quali interessano le dinamiche gestionali complessive della città di Roma Capitale che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni giubilari;

- le campagne mobili di gestione dei rifiuti limitatamente al periodo del mandato del Commissario straordinario e localizzate nel territorio della città di Roma Capitale.

Visti

la disposizione commissariale n. 16 dell'8 maggio 2025 con la quale è stato conferito al prof. avv. Antonino Ilacqua l'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario nel coordinamento e impulso delle attività connesse alle procedure commissariali di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione impianti di trattamento rifiuti in occasione dell'evento giubilare di cui all'avviso pubblico indetto con disposizione commissariale n. 11 del 23 aprile 2025, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022;

il contratto prot. n. RM/4019 del 13 maggio 2025, di cui alla sopra citata disposizione commissariale n. 16 del 8 maggio 2025, avente ad oggetto il conferimento al prof. avv. Antonino Ilacqua dell'incarico di collaborazione a supporto del Commissario nel coordinamento e impulso delle attività connesse alle procedure commissariali di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione impianti di trattamento rifiuti in occasione dell'evento giubilare, che definisce i compiti del collaboratore prof. avv. Antonino Ilacqua, in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
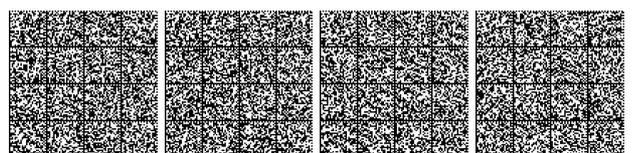
Visti

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025 – 2027 dell'Ufficio di supporto al Commissario, approvato con disposizione commissariale n. 3 del 29 gennaio 2025.

Visto, altresì,

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare:

- l'art. 7, comma 6, che disciplina il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni, individuandone i presupposti di legittimità e le sanzioni per le relative violazioni;

- l'art. 17 che individua le funzioni dei dirigenti.

Preso atto che

l'ing. Andrea Rafanelli, direttore dell'area via e autorizzazione rifiuti ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza a far data dal 19 maggio 2025.

Valutato che

rientrano nell'area via e autorizzazione rifiuti tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna in relazione ai procedimenti di competenza della stessa Area, finalizzati all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento che resta, invece, di competenza del Commissario straordinario.

Considerata

la professionalità ed esperienza maturata dal prof. avv. Antonino Ilacqua nel settore pubblico, nel raccordo di procedure complesse e, in particolare, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti.

Ritenuto

necessario ai fini della tempestiva attuazione delle azioni in materia di gestione dei rifiuti demandate al Commissario straordinario, che il prof. avv. Antonino Ilacqua possa adottare, nell'ambito del supporto al Commissario straordinario, i necessari atti in relazione ai procedimenti di competenza dell'Area Via e autorizzazione rifiuti, in deroga al combinato disposto di cui ai su richiamati articoli 4 comma 2, 7 comma 6 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

necessario attribuire tali competenze al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'«Evento Giubilare», stante il fisiologico incremento dei rifiuti dovuto all'afflusso straordinario di pellegrini e turisti e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza ed alle celebrazioni giubilari, senza pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, in ragione dei compiti e delle funzioni di cui il Commissario straordinario è titolare in relazione ai molteplici interventi funzionali all'accoglienza ed alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nonché dei compiti e delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti e di autorizzazioni allo stesso demandati dal richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni in occasione dell'evento giubilare.

Dato atto che

l'attribuzione di tali competenze non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. che, sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, il prof. avv. Antonino Ilacqua adotta i necessari atti in relazione ai procedimenti di competenza dell'area via e autorizzazione rifiuti, in deroga al combinato disposto di cui ai su richiamati 7, comma 6, e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. che l'attribuzione delle competenze di cui al punto 1) al prof. avv. Antonino Ilacqua non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 22 maggio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A03140

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 9 aprile 2025.

Misura B2.2. - Disposizioni in ordine alla finalizzazione degli interventi in relazione agli obiettivi e ai contenuti delle proposte. (Ordinanza n. 111).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI ERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm»),* e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC)*, e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b)*, del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che l'ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», con le relative linee di intervento, come definite nella delibera della cabina di

coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza;

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a «promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento»;

Considerato che, a tali fini, i progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Vista l'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022, recante l'Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata ordinanza n. 14 PNC del 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante partenariati speciali pubblico privato (PSPP), ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme «speciali» di partenariato si propongono di «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione» e sono dirette a «consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato»;

Vista l'ordinanza n. 44 PNC del 27 aprile 2023, recante approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'art. 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1;

Vista l'ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante l'approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante «Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila;

Vista l'ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di inter-vento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 92 PNC dell'8 maggio 2024, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;

Considerata l'urgente necessità di favorire la rinascita del tessuto socio-culturale, a beneficio sia della popolazione locale, sia delle presenze turistiche nella zona, che potrebbero dare un determinante contributo all'economia del territorio e al suo ripopolamento;

Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti dalla misura B2.2 in relazione alle potenzialità di ripresa e sviluppo del territorio offerte dalle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione;

Considerato che, nell'ambito della suddetta misura B2.2, sono stati selezionati - anche mediante lo strumento innovativo dei partenariati speciali pubblici privati di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto occupazionale, economico e sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma, promozione e marketing del territorio, sostenibilità economico gestionale, coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo

di azioni di sistema, inclusa quella di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata;

Vista l'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 relativa a «Approvazione delle "Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022" e "Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022" finalizzate all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto in particolare l'«Allegato 1 Macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 pnc del 30 giugno 2022»;

Visto altresì l'«Allegato 2 Macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del *partner* privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 102 PNC del 28 giugno 2024 recante «Integrazioni agli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024»;

Visto il decreto n. 16/PNC del 2024 recante «««Misura B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Approvazione dell'atto di convenzione con gli enti beneficiari»;

Considerata la necessità di incrementare le risorse destinate agli enti locali colpiti dal sisma per la realizzazione di eventi di promozione territoriale, manifestazioni culturali e iniziative turistiche che possano favorire la ripresa della vita civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 189/2016 attraverso il rilancio economico e sociale delle aree colpite, l'incentivazione del commercio locale e dell'occupazione, il rafforzamento del senso di comunità e la valorizzazione delle tradizioni locali;

Ritenuto in particolare che sia opportuno prevedere la possibilità per i comuni e/o il partner privato del progetto di sostenere spese di personale per lo *start-up* delle iniziative, al fine di procedere alla tempestiva ed efficace attuazione degli interventi previsti mediante la possibilità di mettere a disposizione già nelle fasi iniziali di attuazione del progetto le risorse umane qualificate per la pianificazione, il coordinamento e l'espletamento delle procedure amministrative a tale scopo necessarie;

Ritenuto quindi di ammettere la possibilità di autorizzare, in variante del progetto inizialmente predisposto, il finanziamento delle attività di promozione del territorio e degli eventi previsti dalle singole proposte, rispettivamente fino alla soglia del 30% e del 50% dell'importo progettuale;

Ritenuto altresì di autorizzare il finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento delle suddette attività fino alla soglia del 25% dell'importo progettuale, quale componente essenziale dell'attuazione dei progetti in proposta di variante, atteso che l'avvio e la sostenibilità delle attività previste possono richiedere una fase di start-up adeguatamente supportata da personale dedicato, in linea con le finalità progettuali;

Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività di ripresa della vita ordinaria nei territori colpiti dal sisma;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 9 aprile 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Finanziamento delle attività di promozione e degli eventi

1. Nell'ambito di singole proposte di variante sui progetti finanziati a valere sulle risorse della Misura B2.2, e previa approvazione da parte del soggetto gestore, le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono chiedere che venga autorizzato, in quanto strettamente attinente e preordinato alla valorizzazione delle risorse locali, alla promozione territoriale, culturale e turistica, nonché al connesso rilancio economico dell'area colpita dal sisma:

(a) il finanziamento delle attività di promozione del territorio fino alla soglia del 30% dell'importo progettuale;

(b) il finanziamento di eventi di rilievo nazionale e regionale, fino alla soglia del 50% dell'importo progettuale.

Art. 2.

Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento

1. Ai fini dell'attuazione del progetto è autorizzato il finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento delle attività, con particolare riguardo al personale necessario, fino alla soglia del 25% dell'importo progettuale.

2. L'impiego del personale addetto dovrà avvenire in coerenza con gli obiettivi e i contenuti della proposta presentata e ammessa a finanziamento, assicurando l'efficacia della sua attuazione.

3. Resta fermo l'obbligo di gestione dei singoli progetti con le modalità previste per la durata minima di anni cinque a partire dalla conclusione del programma d'investimento previsto.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà` altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1432

25A03130

ORDINANZA 9 aprile 2025.

Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. (Ordinanza n. 227).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge

n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, sono attualmente in corso le progettazioni e l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei programmi approvati con le richiamate ordinanze, nonché tutte le altre opere a cui si applicano le disposizioni della ricostruzione pubblica previste in altre ordinanze del Commissario straordinario;

Viste, sul punto, tutte le ordinanze speciali adottate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Considerato che – nel periodo di transizione normativa – tra il decreto legislativo n. 50 del 2016 e il decreto legislativo n. 36 del 2023, con la menzionata ordinanza n. 145 del 2023, il Commissario straordinario ha inteso disporre e chiarire (all'art. 1) che:

«1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
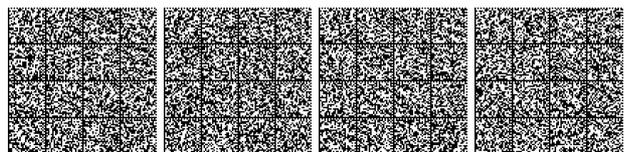
a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Ritenuto opportuno chiarire che quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 2023 deve intendersi applicabile anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 che, come detto, ha apportato sostanziali modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto conseguentemente di prevedere che restano parimenti valide (al fine di non generare incertezze e ritardi nell'esecuzione degli interventi di ricostruzione) tutte le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario;

Visto il combinato disposto tra l'art. 57, commi 1, lettera *a)*, e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, e l'art. 102, comma 1, lettera *c)*, e l'allegato II.3. del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi del quale sono stati generalizzati e ordinarizzati alla pressoché integralità delle procedure di affidamento di contratti pubblici una serie di obblighi per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili originariamente previsti solo nella disciplina speciale contenuta all'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 applicabile alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione» che, all'art. 5 introduceva una serie di deroghe nell'ambito della ricostruzione pubblica al Titolo IV della Parte II del decreto-legge n. 77 del 2021, tra cui alle disposizioni di cui all'art. 47 del menzionato decreto-legge;

Considerato che l'applicazione del combinato disposto tra le disposizioni contenute all'art. 57, commi 1, lettera *a)*, e 2-*bis*, e quelle all'art. 102, comma 1, lettera *c)*, e quelle all'allegato II.3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, pur perseguendo obiettivi condivisibili in termini di equità sociale e parità di genere e generazionale, introduce adempimenti burocratici che, in un contesto emergenziale e straordinario come quello della ricostruzione a seguito di eventi sismici e catastrofali quali quelli che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 e il 2017, rischierebbe di rallentare l'attuazione stessa degli interventi;

Considerato, altresì, che l'ordinamento nazionale ed europeo prevede la possibilità di deroghe temporanee e mirate per accelerare gli interventi in situazioni emergenziali e straordinarie, consentendo così flessibilità nell'attuazione degli obblighi amministrativi per garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di ripresa;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di accelerare i processi di ricostruzione pubblica e garantire la celere esecuzione dei lavori, di derogare agli obblighi derivanti dal combinato disposto degli articoli 57, 102 e dell'allegato II.3 del decreto-legislativo n. 36 del 2023, come modificate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, consentendo ai soggetti attuatori degli interventi di procedere agli affidamenti e all'esecuzione dei contratti disapplicando le richiamate disposizioni;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il combinato disposto tra gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, quale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024;

Visto l'art. 41, commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come introdotti dal decreto legislativo n. 209 del 2024 secondo cui:

«15-*bis*. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, comma 2, lettera *b)*, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-*bis* dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-*ter*. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo.
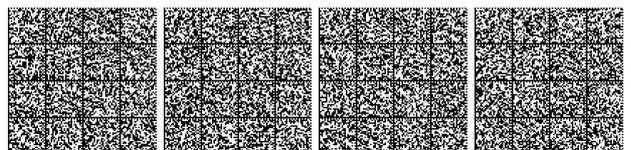
15-*quater*. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)*, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento»;

Visto l'allegato I.13 al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che, per non rallentare o ritardare l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e tutti i servizi tecnici connessi per la realizzazione delle opere e dei lavori di ricostruzione pubblica, si ritiene di dover confermare la possibilità delle stazioni appaltanti di affidare tali servizi mediante il criterio del minor prezzo, anche per un controvalore superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino agli importi eventualmente stabiliti in ordinanze o ordinanze speciali *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2000 del Commissario straordinario emanate alla data di adozione della presente ordinanza;

Considerato, altresì, che l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 fa comunque salvi casi eccezionali alla applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità stabilite dal successivo art. 41, commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, infine, che – compatibilmente con il preminente principio del risultato di una più rapida ed efficace ricostruzione del tessuto delle opere pubbliche delle aree colpite dai terremoti a far data dal 24 agosto 2016 – i soggetti attuatori dovranno comunque fare quanto in loro potere per garantire il rispetto del principio dell'equo compenso nell'affidamento delle prestazioni in questione;

Visti, altresì, l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto, infine, l'art. 2 della citata ordinanza n. 214 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM», secondo cui:

«1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025»;

Verificato che, in sede attuativa, sono stati sollevati dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della suddetta deroga anche alle progettazioni e alle realizzazioni di opere pubbliche per le quali è ancora – *ratione temporis* – applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché alle progettazioni e realizzazioni di opere pubbliche previste in ordinanze speciali adottate *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto opportuno chiarire che la deroga di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024 è applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, *ratione temporis*, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023, e fermi i limiti stabiliti dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuità nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica e chiarire a livello di interpretazione autentica alcune criticità che si sono registrate in sede applicativa delle ordinanze del Commissario straordinario anche a fronte dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016/2017;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Applicabilità delle deroghe al codice dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

2. Per l'effetto di quanto previsto al precedente comma 1, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe devono intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2024, restano parimenti valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.
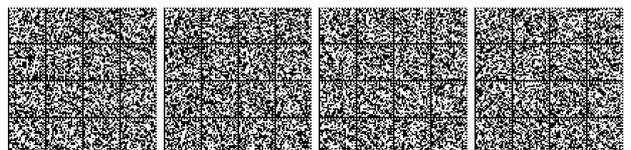
Art. 2.

Deroghe agli articoli 57 e 102 e all'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

1. I soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica, previsti in qualsiasi ordinanza od ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per l'affidamento dei relativi contratti pubblici e per la successiva loro esecuzione possono disapplicare:

a) l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, e comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) l'art. 102, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

c) l'allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni richiamate al precedente comma 1 anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 3.

Deroghe agli articoli 8 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

1. In deroga agli articoli 8, comma 2, e 41, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal decreto legislativo n. 209 del 2024, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e dei servizi tecnici connessi, inerenti a interventi di ricostruzione pubblica previsti in qualsiasi ordinanza od ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, i soggetti attuatori possono continuare ad applicare il criterio del minor prezzo, anche per un controvalore superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino agli importi stabiliti nelle ordinanze od ordinanze speciali in cui i relativi interventi sono inseriti.

2. Qualora i soggetti attuatori usufruiscano delle deroghe di cui al precedente comma, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 al decreto legislativo n. 36 del 2023 sono utilizzati ai fini della individuazione dell'importo a base di gara. L'applicazione del criterio del minor prezzo deve, comunque, avvenire sulla scorta dei seguenti parametri:

(a) il 65% dell'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, assume la forma di prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

(b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara è assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

3. Compatibilmente con il preminente principio del risultato di una più rapida ed efficace ricostruzione pubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora i soggetti attuatori usufruiscano delle deroghe di cui al comma 1 faranno quanto in loro potere per garantire comunque il rispetto del principio dell'equo compenso nell'affidamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

4. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni richiamate al precedente comma 1 anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 4.

Interpretazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024. Disposizioni in materia di Building Information Modeling - *BIM*

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 si interpreta nel senso che la sospensione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, nei limiti fissati dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, è applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, *ratione temporis*, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1283

25A03158
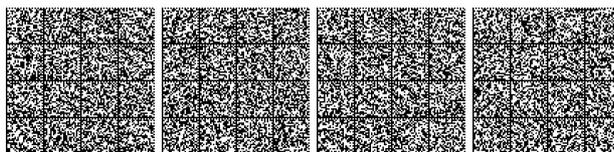
ORDINANZA 9 aprile 2025.

Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025. (Ordinanza n. 228).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del TURP (rubricato «Soggetti beneficiari») che al comma 1 lettera *a)* recita:

«I contributi per gli interventi disciplinati dal presente testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente testo unico i comuni o gli enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Il comune acquisisce la proprietà, per sé o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile. A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile. Acquisito il titolo di proprietà il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente testo unico, in nome e per conto del comune. Il comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attività di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015.»;

Considerata la necessità di ricomprendere nel costo dell'intervento di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 del TURP le spese amministrative sostenute dai comuni o dagli enti pubblici che per finalità di pubblico interesse di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma, hanno costituito società pubbliche (e/o altri soggetti giuridici partecipati) alle quali hanno trasferito il diritto di proprietà o il diritto reale di godimento relativi all'immobile inagibile, nell'ambito del contributo già determinato;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 del TURP;

Visto, in particolare, l'art. 26 del TURP (rubricato «Delocalizzazione temporanea di attività produttive») che ai commi 1, 2, 6 e 7 recita:

«1. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici è disciplinata secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
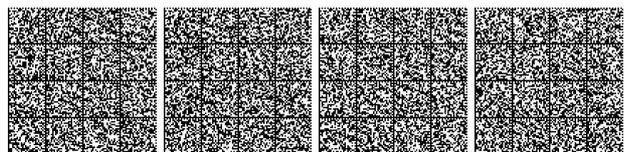
2. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente testo unico, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.

6. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera *a)*, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera *b)*, il rimborso massimo ammissibile inerente al noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell'attività produttiva.

7. In alternativa alla delocalizzazione temporanea, il soggetto legittimato può optare per un indennizzo sostitutivo calcolato per i mesi di effettiva chiusura dell'attività, per un massimo di sei mesi, sulla media degli utili netti desumibili dai conti economici aziendali del triennio precedente proporzionata al medesimo periodo di chiusura. L'indennizzo di cui al presente comma è erogato ai sensi del regolamento (UE) del 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 della Commissione ed è pari al minor importo tra il costo massimo ammissibile delle diverse opzioni di sostegno di cui al comma 3 ed il calcolo derivante dall'applicazione dei criteri di cui al periodo che precede e non può, in ogni caso, superare l'importo di aiuto più elevato applicabile in base ai pertinenti regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" o altre decisioni della Commissione europea»;

Considerato che l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» all'art. 8 comma 4 prevede che «in tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati»;

Rilevato che il richiamato art. 8, comma 4, si applica nei soli casi previsti dall'art. 1 («Ambito di applicazione») caratterizzati dalla immediatezza della delocalizzazione temporanea rispetto all'evento sismico;

Ritenuta la necessità, stante la identità delle finalità che si intendono perseguire, di estendere il rimborso delle spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature anche alle fattispecie declinate all'art. 26, comma 2, del TURP ovvero in tutti i casi in cui le imprese devono sospendere l'attività produttiva a causa dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo per la ricostruzione e per l'effetto delocalizzare temporaneamente le attività operative alla data degli eventi sismici;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 26 del TURP;

Visto altresì l'art. 48 del TURP rubricato «Principi generali e normativa applicabile» che prevede:

«1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscali di cui al precedente art. 46.

2. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate atte a dimostrare le spese sostenute eccedenti il contributo ammesso oggetto di benefici fiscali ai sensi del precedente art. 46.

3. Per tutti gli interventi di cui alla presente Sezione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente.»;

Ritenuta la necessità di prevedere, al comma 3, che non si applichino le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 48 del TURP;

Visto altresì l'art. 73 del TURP rubricato «Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi» che ai commi 15 e 16 prevede:

«15. Dopo l'erogazione del contributo a saldo, il Vicecommissario provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.

16. Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del comma 112: per i danni gravi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 2, lettera *b)*, nella misura di 1/3 in occasione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2; la restante quota di 1/3 è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2. Per i danni lievi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 1, lettera *a)* e la restante quota di 2/3 è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. Con riferimento ai SAL straordinari di cui ai commi 4, 5 e 25 del presente articolo e all'art. 52, commi 1 e 3, si procede al recupero proporzionale dell'eventuale anticipo percepito sulla base del rapporto tra la percentuale di esecuzione dei lavori richiesta con il SAL straordinario e la quota di recupero residua di cui ai periodi che precedono.»;

Ritenuto necessario, al fine di accelerare la ricostruzione, ridurre i costi di rinnovo delle polizze fidejussorie, in conformità alle disposizioni introdotte dall'ordinanza del
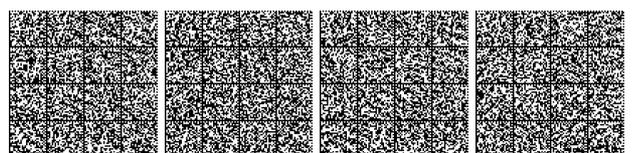
Commissario straordinario del Governo n. 155 del 14 novembre 2023 con riferimento al recupero parziale delle anticipazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 73 del TURP;

Visto altresì l'allegato 5 del TURP rubricato (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) contenente la Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici);

Ritenuto di dover prevedere l'applicazione del costo parametrico senza decurtazioni nel caso di unità dotate di finiture e impianti, anche se parziali, ma con un buon grado di manutenzione, e di dover, invece applicare la decurtazione del 30% agli edifici privi di impianti e finiture o con impianti e finiture, anche parziali, ma con uno scarso grado manutentivo;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'allegato 5 del TURP;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 222 del 31 gennaio 2025 che recita:

«1. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.

2. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.»;

Ritenuto necessario, anche in considerazione delle criticità manifestatesi nell'applicazione della disciplina dell'art. 119 commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, estendere l'applicazione dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 anche a coloro che, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza avevano già ottenuto il decreto di concessione del contributo ma non avevano ancora comunicato l'avvio dei lavori e che tale previsione deve essere estesa anche a coloro che abbiano ottenuto il decreto di concessione del contributo tra la data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 222 del 2025 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza e che, anche in questo caso, non abbiano ancora avviato i lavori;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 222 del 31 gennaio 2025;

Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la risoluzione di questioni interpretative relative al periodo transitorio in ordine ai rimodulati costi parametrici modificati con la predetta ordinanza n. 222 del 2025, così evitando anche sperequazioni tra destinatari di contributi concessi a cavallo dell'entrata in vigore della richiamata ordinanza e di questa stessa ordinanza, nonché al fine di dare un'ulteriore implementazione ai procedimenti di ricostruzione privata;

Ritenuta, quindi, la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del testo unico della ricostruzione privata

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «delle relative circolari del 2009 e del 2015.» è aggiunto il seguente periodo:

«Sono comprese nel costo degli interventi di cui alla lettera *a)* del presente comma le spese sostenute dai comuni e dagli enti pubblici per la costituzione della società pubblica o altra persona giuridica e per il trasferimento alle stesse della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativi all'immobile danneggiato.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 26 del testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 2 dell'art. 26 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.» è aggiunto il seguente periodo:

«In tali casi le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati. Il rimborso è erogato dal Presidente della regione – Vice Commissario a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto Sisma, previo trasferimento dalla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge. A pena di decadenza, la domanda di rimborso, corredata dai documenti giustificativi della spesa, deve essere presentata presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione del luogo ove si trova l'attività delocalizzata, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento.».
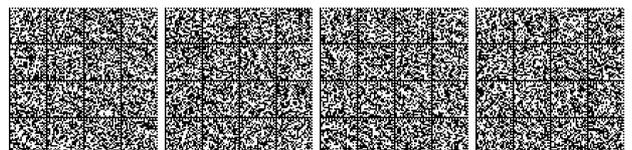
Art. 3.

Modifiche all'art. 48 del testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 3 dell'art. 48 del testo unico della ricostruzione privata, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«e non si applicano le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 15 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito con il seguente:

«15. Contestualmente alle fasi di compensazione dell'anticipazione di cui al comma 16, è possibile richiedere lo svincolo parziale della polizza fidejussoria di cui al comma 13 del presente articolo, in misura proporzionale all'importo del sopracitato recupero. La predetta facoltà può essere esercitata più volte durante il corso dei lavori, mantenendo comunque la garanzia residua per gli importi ancora da compensare».

Art. 5.

Modifiche all'Allegato 5 del testo unico della ricostruzione privata

1. Alla tabella 7 contenuta nell'allegato 5 del testo unico della ricostruzione privata, il periodo «Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30%" è sostituito con il seguente:

«Il costo parametrico per gli edifici con tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa comprendenti unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture e impianti ovvero siano dotati di finiture, ma prive di anche uno degli impianti idrico ed elettrico e presentino uno scarso grado manutentivo, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30%.».

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025

1. L'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Per gli interventi per i quali sia stato comunicato l'inizio dei lavori alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni vigenti alla data di rilascio del contributo.».

2. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facoltà, previa richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.».

Art. 7.

Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 130 del 15 dicembre 2022 e dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie delle disposizioni introdotte con gli articoli 2 e 6

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al precedente art. 2, la domanda di rimborso, corredata dai documenti giustificativi delle spese già sostenute alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. La facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 come modificata dall'art. 6 della presente ordinanza, è riconosciuta anche per i soggetti in favore dei quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, ma che non abbiano trasmesso la comunicazione di inizio lavori alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace – per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
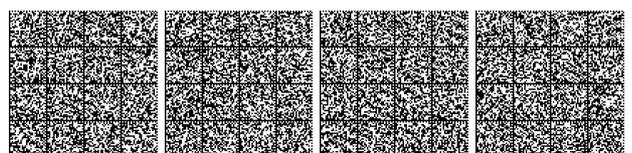
dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1282

25A03159

ORDINANZA 9 aprile 2025.

Disposizioni modificative dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024. Modifiche alla disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 229).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 è stata approvata la disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;

Visto, in particolare, l'art. 1 dell'ordinanza n. 197 (rubricato «(Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione») che, rispettivamente, al primo periodo del comma 1 e al comma 3, recita:

«1. Dal 1° settembre 2024 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o si trovino nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, è riconosciuto il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna; gli interessati presentano apposita domanda ai comuni i quali, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo secondo le modalità di cui al comma 1 con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile.»;

Visto l'art. 9-*duodecies* della legge 8 agosto 2024, n. 111, di conversione con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, che al comma 2 prevede:

«2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei
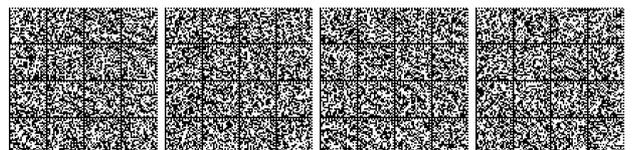
familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.»;

Considerata la necessità di riallineare le disposizioni dell'ordinanza n. 197 del 2024;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;

Visto, altresì, l'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che al comma 1 recita:

«1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i nuclei familiari beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione presentano ai comuni interessati una dichiarazione mediante procedura informatizzata, anche per il tramite del comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall'interessato, riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:

a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici in rassegna;

c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera *a)*;

d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;

e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;

f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 6;

h) non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici è disciplinata secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.»

Ritenuto di dover modificare:

la lettera *b)* adeguando la disposizione all'art. 9-*duodecies* della legge n. 111 del 2024;

la lettera *d)* espungendo il richiamo al comune ove il richiedente abbia usufruito della sistemazione alberghiera in quanto, come precisato anche dalla protezione civile, la cosiddetta «sistemazione alberghiera» non costituisce più una soluzione abitativa, di per sé legittimante il riconoscimento di assistenza sisma;

la lettera *f)* includendo anche i comodatari e gli assegnatari di alloggi ERP;

la lettera *h)* meglio specificando la circostanza ivi prevista.

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del 2024 che recita:

«I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che:

a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;

b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1.
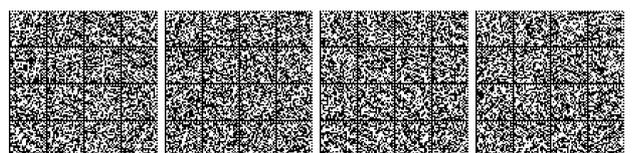
Resta salva la facoltà per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sarà riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualità successiva. Anche in tale ipotesi dovrà essere comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente articolo.»

Ritenuto dover espungere la lettera *b)* dal comma 2 per inserirla nel comma 8 al fine di evidenziare con maggiore chiarezza le diverse fattispecie di decadenza;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso i commi 2 e 8 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del 2024 secondo cui:

«I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di comodato o di contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) alla data degli eventi sismici in rassegna in un'unità immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189 del 2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario ERP, richiedente il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle dichiarazioni di cui al presente comma, in sostituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell'importo del contributo riconosciuto alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di cui all'art. 1.»

Ritenuta la necessità, nei casi di assenza delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, di prevedere la decadenza del diritto al contributo in luogo del riconoscimento del contributo pari alla metà dell'importo mensile previsto al comma 1 dell'art. 1, in coerenza con le disposizioni adottate dalla protezione civile con ordinanza n. 899;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che recita:

«Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio-sanitarie o lavorative, non ricorrenti»

Ritenuta la necessità di eliminare le modalità di computo del calcolo dei dodici mesi siccome di difficile applicazione e interpretazione;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione» che recita:

«A pena di decadenza immediata del diritto dal contributo, i nuclei familiari comunicano al comune presso il quale è stata depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.»

Ritenuta la necessità di integrare la disposizione prevedendo che il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza del diritto al contributo a far data dalla variazione, siccome eliminata dal comma 2 del medesimo articolo.

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per il rientro nell'abitazione» che recita:

«Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilità dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilità dell'edificio».

Ritenuta la necessità di integrare la disposizione con le previsioni del TURP che prevedono «l'asseverazione del direttore dei lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilità» e con le disposizioni di cui all'art. 9-*duodecies* della legge 8 agosto 2024, n. 111, di
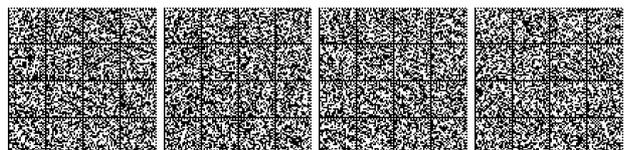
conversione con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in luogo dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 2024;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di adeguare l'ordinanza n. 222 del 2024 alle modifiche normative *medio tempore* intervenute, risolvendo altresì dubbi interpretativi e non generare soluzioni di continuità nella disciplina applicabile di una misura di sostegno alle popolazioni sulle quali gli eventi sismici del 2016 e del 2017 hanno maggiormente inciso;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «gravemente danneggiata» sono aggiunte le seguenti:

«, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità,»;

2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «adeguamento sismico degli edifici» sono aggiunte le seguenti:

«, ovvero per la ricostruzione,»;

3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91» sono sostituite con le seguenti:

«ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «adeguamento sismico» sono aggiunte le seguenti:

«, ovvero per la ricostruzione,»;

2. All'art. 2, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 sono soppresse le seguenti parole:

«, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera»;

3. All'art. 2, comma 1, lettera *f)*, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «essere proprietari o titolari di diritti reali» sono aggiunte le seguenti:

«, ovvero titolari di contratti di comodato o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,»;

4. All'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità» sono sostituite con le seguenti:

«trovarsi nella condizione di non poter far rientro nell'abitazione o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 è sostituito con il seguente:

«2. I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1. Resta salva la facoltà per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sarà riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualità successiva. Anche in tale ipotesi dovrà essere comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente articolo.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 è sostituito con il seguente:

«I nuclei familiari che, alla data degli eventi sismici in rassegna, erano stabilmente dimoranti, in forza di contratto di comodato o di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP), in un'unità immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, allegano alla dichiarazione anche l'autocertificazione del proprietario dell'immobile, di aver depositato con la domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189 del 2016, l'impegno alla prosecuzione, alle medesime condizioni, del rapporto di comodato già in essere alla data
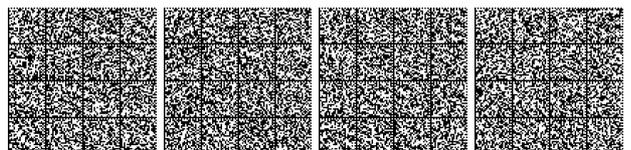
degli eventi sismici, a seguito del ripristino dell'immobile. Alla dichiarazione è altresì allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario ERP, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle dichiarazioni di cui al presente comma i nuclei familiari decadono dal diritto al contributo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di cui all'art. 1».

Art. 5.

Modifiche all'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «dodici mesi» sono soppresse le seguenti:

«senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti».

Art. 6.

Modifiche all'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 è aggiunto il seguente periodo:

«Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza del diritto al contributo a far data dalla variazione.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91» sono sostituite con le seguenti:

«ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111».

2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, le parole «dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilità dell'edificio» sono sostituite con le seguenti:

«dall'asseverazione del direttore dei lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio».

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1301

25A03160

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Modifiche alla convenzione per l'affidamento della realizzazione e gestione della piattaforma territoriale del progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016, *sub* misura A1.3 del Piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016. (Ordinanza n. 114).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del

medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento de minimis);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC)*, e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b)*, del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del *Governo* per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa

delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Vista la delibera della cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021 con cui sono stati approvati i programmi unitari d'intervento del Fondo complementare al PNRR;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
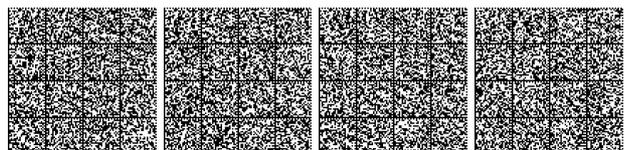
Vista l'ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A1 «Innovazione digitale», Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», e Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, recante «Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 del 2021 PNC Sisma»;

Vista la Convenzione avente ad oggetto «Affidamento della realizzazione e gestione della piattaforma territoriale del progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016, sub misura A.1.3 del Piano complementare sisma 2009 e 2016», sottoscritta in data 22 novembre 2022, tra il Commissario straordinario, il coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 ed Invitalia S.p.a.;

Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 5, della suddetta convenzione è previsto che «A seguito della comunicazione da parte dei soggetti attuatori della positiva valutazione delle predette attività e della verifica della documentazione prodotta, Invitalia è autorizzata a procedere all'emissione della relativa fattura elettronica per gli importi riconosciuti ammissibili. La fattura elettronica dovrà essere intestata al soggetto attuatore Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, C.F. 80188230587, codice univoco ufficio ESF6GG, specificando il CUP J31C21000010001 e riportando nell'oggetto la seguente dicitura: «Innovazione digitale aree sisma 2009 E 2016, Realizzazione sub A.1.3, PNC al PNRR Sima 2009 e 2016»;

Considerato che il coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Commissario straordinario hanno avviato un'attività congiunta finalizzata all'individuazione delle Convenzioni della *sub* misura A1 per le quali procedere ad una puntuale ripartizione delle quote di trasferimento delle risorse del PNC area sisma e che, pertanto, l'assetto generale relativo alle percentuali dei pagamenti dei rispettivi fornitori nell'ambito della misura A1 è stato oggetto di complessiva rivalutazione, in uno con la finalità di garantire comunque anche la massima rapidità ed efficienza nelle procedure di pagamento;

Considerato che, a seguito della richiamata interlocuzione, con ordinanza PNC n. 95 del 27 giugno 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 18 luglio al n. 2003, recante «Definizione del riparto dei trasferimenti di cui alla Sub-Misura A1 del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», si è provveduto, tra gli altri, a ripartire, anche per la sub misura A1.3, le quote di trasferimento delle risorse finanziarie, secondo le consuete percentuali del 33% e del 67% rispettivamente in capo alla Struttura di Missione sisma 2009 ed al Commissario straordinario sisma 2016;

Che si rende pertanto necessario, per l'effetto, procedere altresì ad una modifica testuale della previsione dell'art. 6, comma 5, della Convenzione già sottoscritta, adeguandola al riparto dei pagamenti disposto con la suindicata ordinanza n. 95/PNC del 2024;

Vista l'ordinanza n. 106 PNC del 23 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Disposizioni esecutive relative alle annualità 2025 e 2026 delle Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC»;

Considerato che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, allo scopo di consentire una celere e rapida attuazione degli interventi del Fondo complementare;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare provvisoriamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 9 aprile 2025 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di fatturazione del corrispettivo per le attività di Invitalia e definizione del riparto di competenze dei soggetti attuatori per i trasferimenti di cui alla Sub-Misura A1.3

1. L'art. 6, comma 5, secondo capoverso, della Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2022, è modificato come segue: «La fattura elettronica dovrà essere intestata distintamente a ciascuno dei due soggetti attuatori: Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, C.F. 97914140583, sede: piazza Colonna
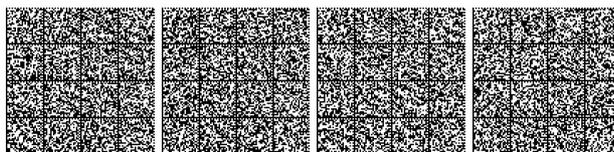
366, codice univoco ufficio 2SOYP7 e Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, C.F. 80188230587, codice univoco ufficio 1ZE03G, specificare il CUP J31C21000010001 e riportare nell'oggetto la seguente dicitura: «Innovazione Digitale Aree sisma 2009 e 2016, Realizzazione Sub Misura A1.3, PNC al PNRR Sisma 2009 E 2016». Il criterio per la ripartizione dei costi da imputare rispettivamente sarà il seguente: la fattura da intestarsi al Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 recherà un importo pari al 67% della spesa e quella da intestarsi alla Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009 un importo pari al 33% della spesa».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

25A03131

ORDINANZA 11 aprile 2025.

Costituzione del Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata di cui all'articolo 12 del Testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022). (Ordinanza n. 232).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico», che all'art. 5, comma 1, stanzia la somma di tre milioni di euro per l'erogazione dei contributi relativi alla quota pubblica, in presenza di edifici di proprietà mista pubblico-privata, di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017;
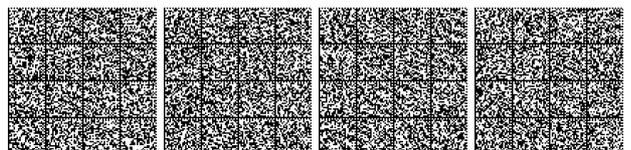
Vista l'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-*ter* e dell'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'art. 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici», che all'art. 7, comma 1, introduce il comma 1-*bis* all'art. 5 della citata ordinanza n. 61 del 2018, stanziando ulteriori tre milioni di euro per il finanziamento della parte pubblica negli edifici misti;

Considerato, dunque, quanto previsto dal richiamato art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, nell'ultimo testo risultante dai successivi interventi del Commissario straordinario e, segnatamente:

«Art. 5 *(Disposizioni per gli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata).* — 1. Per gli interventi sugli edifici di proprietà mista di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017, per l'erogazione dei contributi relativi alla parte di proprietà pubblica è stanziata per l'anno 2018 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge.

1-*bis*. Per gli interventi di cui al comma 1 è stanziata per gli anni 2020 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Ai successivi stanziamenti si provvederà con successive ordinanze, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Considerato che il TURP ha abrogato le richiamate ordinanze n. 95 del 2020, n. 61 del 2018 e n. 19 del 2017 e che i richiamati stanziamenti operati dalle ordinanze numeri 95 e 61 sono andati a esaurimento;

Visto, in particolare l'art. 12 del TURP, rubricato «Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica», che disciplina la modalità di finanziamento della quota di contributo afferente alle porzioni di proprietà pubblica ricomprese entro edifici o aggregati a maggioranza privata, nonché delle opere di sostegno pubbliche che abbiano un rapporto diretto con l'edificio danneggiato, richiamando sostanzialmente la disciplina dell'abrogato art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017;

Dato atto che si rende necessario finanziare le quote di proprietà pubblica, che non accedono al meccanismo del cosiddetto «credito di imposta», mediante l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto che, sulla scorta delle indicazioni preliminari trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, i costi necessari per assicurare la copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi, allo stato, in euro 2.000.000,00 con riserva di ulteriori finanziamenti che saranno disposti nel prosieguo in relazione alle successive esigenze;

Ritenuto opportuno costituire un fondo *ad hoc* per le esigenze connesse all'attuazione del richiamato art. 12 del TURP in continuità con gli stanziamenti operati ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire un più puntuale controllo sulla spesa attraverso la categorizzazione delle risorse, così da disporre di allocazioni di risorse meglio gestibili rispetto alla generalità della contabilità speciale, e prevedendo una dotazione finanziaria dello stesso pari ad euro 2.000.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuta sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 9 aprile 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Costituzione del Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata, ai sensi dell'art. 12 del T.U.R.P.

1. Per le finalità di cui all'art. 12 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è costituito il Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata, in continuità con gli stanziamenti previsti dall'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 2.000.000,00.

3. Il Commissario straordinario procede al trasferimento dal Fondo di cui al comma 1, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - vicecommissari, delle somme necessarie a seguito di specifica domanda dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente
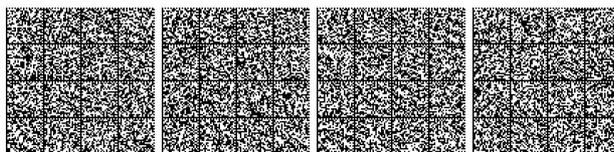
all'esito della verifica di ammissibilità della richiesta di cui all'art. 12 del Testo unico della ricostruzione privata.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono, con cadenza annuale, un report relativo alla giacenza di cassa relativa alla quota del Fondo trasferita dal Commissario straordinario.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti articoli, per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00, si provvede mediante le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1209

25A03161

ORDINANZA 11 aprile 2025.

Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto. Modifiche e incrementi all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022. (Ordinanza n. 233).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Viste le ordinanze:

a. n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni;

b. n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;[]» e successive modifiche e integrazioni;

c. n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;

d. n. 204 del 12 settembre 2024, «Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020»;

Ritenuto, nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, che qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 (e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7), in deroga ai criteri di identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018 (e rela-

tiva circolare 21 gennaio 2019, n. 7), essi possano essere utilizzati qualora vengano sottoposti alle prove previste dal citato §11;

Ritenuto, in particolare, con riferimento alle murature, che sia necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e che tali pannelli debbano essere prodotti mediante le stesse tecniche che saranno utilizzate in cantiere e che saranno espressamente indicate in fase di progettazione;

Ritenuto che in tal caso le prove debbano essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e che i risultati ottenuti, dichiarati nel certificato rilasciato dal laboratorio medesimo, costituiscano dati imprescindibili da assumere nelle verifiche della sicurezza della struttura in sede di redazione del progetto, anche tenendo conto della tipologia di materiale e/o di elemento strutturale composto da più materiali;

Ritenuto infine che i risultati di cui sopra debbano essere altresì verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui risultati dovranno essere allegati alla relazione a struttura ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai requisiti di norma;

Ritenuto che tale adempimento costituisca controllo di accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018;

Ritenuto conseguentemente di introdurre tale possibilità per gli edifici di culto danneggiati dal sisma, crollati e in via di ricostruzione;

Visto, inoltre, l'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, nel quale sono elencati i seguenti interventi:

a) Id. ord. 01_PS - Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. - euro 7.621.410,00;

b) Id ord. 09_CG - Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi - euro 1.450.000,00;

Viste le richieste di incremento dell'importo programmato per i seguenti interventi:

O.C. 128/2022 Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) Id. ord. 01_PS trasmessa dal legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. Padre Pasqualino Massone e acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 21 gennaio 2025 prot. CGRTS-0001956 per un importo integrativo di euro 1.175.000,00;

O.C. 128/2022 Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) Id. ord. 09_CG trasmessa dal legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi Padre Mario Cisotto e acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 21 febbraio 2025 prot. CGRTS-0006396 per un importo integrativo, per l'intervento di completamento, di euro 141.790,28;

Visto e considerato che, quanto agli interventi sopra citati:

O.C. 128/2022 Id. ord. 01_PS - Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Provincia Serafica di San Francesco di Assisi, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0011203 del 24 marzo 2025 ha dichiarato congruo l'incremento di euro 1.175.000,00, per un importo complessivo di euro 8.796.410,00 di cui euro 7.621.410,00 già stanziati con l'ordinanza n. 128/2022;

O.C. 128/2022 Id. ord. 09_CG - Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0006396 del 21 febbraio 2025 ha dichiarato accoglibile, per l'intervento di completamento, l'incremento di euro 141.790,28, per un importo complessivo di euro 1.591.790,28 di cui euro 1.450.000,00 già stanziati con l'ordinanza n. 128/2022;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute dai soggetti attuatori;

Ritenuta la necessità di apportare le summenzionate integrazioni agli importi programmati di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

Ritenuto di conseguenza necessario integrare l'art. 9 (Disposizioni finanziarie), comma 1, dell'ordinanza n. 128/2022 con le ulteriori risorse, previste per gli interventi sulla Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) e la Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) per complessivi euro 1.316.790,28;

Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, recante «Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;

Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;

approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;

Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023, recante «Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonché in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'art. 9 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

«Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto»

1. Nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7, in deroga ai criteri di identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018 e relativa circolare citata, essi possono essere utilizzati previa sottoposizione alle prove previste dal citato §11.

2. Con particolare riferimento alle murature, è necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e tali pannelli devono essere prodotti mediante le stesse tecniche utilizzate in cantiere ed espressamente indicate in fase di progettazione.

3. Le prove di cui al presente articolo devono essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. I risultati ottenuti, dichiarati nel certificato rilasciato dal laboratorio medesimo, costituiscono dati imprescindibili da assumere nelle verifiche della sicurezza della struttura in sede di redazione del progetto, anche tenendo conto della tipologia di materiale e/o di elemento strutturale composto da più materiali.

4. I risultati di cui sopra devono essere altresì verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui risultati devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai requisiti di norma. Tale adempimento costituisce controllo di accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018.

Art. 2.

Modifiche e incremento dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. Per l'intervento di riparazione della «Basilica di Santa Maria degli Angeli» nel Comune di Assisi (PG), già ricompreso nell'allegato B dell'ordinanza n. 128/2022 (Id. 01_PS) è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.175.000,00.

2. Per l'intervento di riparazione della «Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio» nel Comune di Assisi (PG) già ricompreso nell'allegato B dell'ordinanza n. 128/2022 (Id. 09_CG) è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 141.790,28.

3. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, così come successivamente modificato dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023 e dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023, le parole «stimati in complessivi euro 16.581.410,00» sono sostituite dalle seguenti: «stimati in complessivi euro 17.898.200,28».
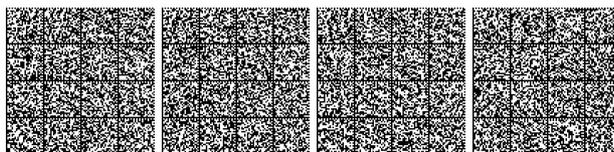
Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza pari a euro 1.316.790,28 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.100.312.988,83.

2. Agli interventi previsti dalla presente ordinanza si darà attuazione a margine del consueto parere di congruità fornito dai competenti uffici.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1240

25A03162

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 2025.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1143).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;
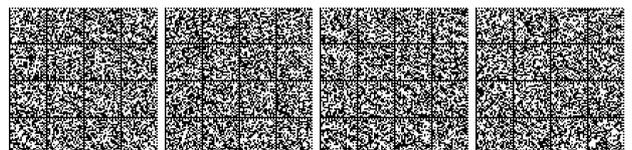
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3 ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre 2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e n. 1080 del 15 marzo 2024, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 con cui, in ragione dell'eccezionalità degli eventi verificatisi a partire sul giorno 17 settembre 2024 e del conseguente impatto sulla capacità operativa dei medesimi territori interessati, i termini di cui alla citata ordinanza n. 999/2023 sono stati ulteriormente prorogati;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, con cui è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria di cui all'art. 20-*ter* del citato decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell'efficacia il medesimo decreto;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Sentito il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'art. 20-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 61/2023;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Restituzione somme non dovute

1. La restituzione delle somme percepite per il contributo per l'immediato sostegno ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999/2023, non dovute, in tutto o in parte, avviene secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1027/2023, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento.

2. Permane l'obbligo per i beneficiari, anche laddove non abbiano presentato domanda di saldo, di documentare al comune territorialmente competente tutte le spese concernenti l'acconto ricevuto. Per l'eventuale quota parte di contributo non rendicontato o non valutato ammissibile all'esito delle attività istruttorie, i comuni interessati provvedono a richiedere la restituzione delle somme.

3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le amministrazioni comunali relazionano, a conclusione delle attività istruttorie, in ordine alle casistiche concernenti i beneficiari che non hanno provveduto alla predetta presentazione della domanda di saldo.

4. A fronte di mancato adempimento da parte dei beneficiari nella restituzione delle risorse, si provvede all'iscrizione a ruolo con le modalità di cui al citato art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 1027/2023.

5. È facoltà dell'Amministrazione comunale sostituirsi, in tutto o in parte, per restituire, a valere sui propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, le somme percepite a titolo di contributo di immediato sostegno e non rendicontate da nuclei familiari in cui almeno un componente risulti in carico ai propri Servizi sociali.

Art. 2.

Integrazioni all'OCDPC n. 999/2023

1. Nel caso in cui il beneficiario del contributo per l'immediato sostegno, concesso ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 4 dell'OCDPC n. 999/2023, sia deceduto, l'obbligo di produrre i relativi giustificativi di spesa si trasferisce in capo agli eredi aventi causa.

2. Qualora gli eredi non siano in grado di produrre i giustificativi di spesa di cui al comma 1 e sia stata presentata domanda di contributo per la ricostruzione dell'unità immobiliare danneggiata che ha dato diritto al contributo per l'immediato sostegno, si provvede alla detrazione della somma già percepita dal *de cuius* dall'importo spettante in sede di riconoscimento del contributo per la ricostruzione.

3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le amministrazioni comunali relazionano in ordine alle fattispecie di cui al presente articolo. Nel caso previsto dal comma 2, le amministrazioni territorialmente interessate provvedono a dare comunicazione anche al Commissario straordinario per la ricostruzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A03163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 marzo 2025.

Rettifica della determina n. 8/2022 del 12 gennaio 2022, concernente l'attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci, per i medicinali di importazione parallela. (Determina n. 15/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (di seguito «Regolamento»), a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA n. 821 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018, concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», adottata in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 succitato e, in particolare, l'art. 4 recante disposizioni relative all'implementazione delle modifiche dell'A.I.C. che prevede che «entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei provvedimenti di variazione o di rinnovo dell'A.I.C. ovvero dalla data del provvedimento autorizzativo di variazione o di rinnovo dell'AIP oppure, per i medicinali approvati con procedura di mutuo riconoscimento o procedura decentrata, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento autorizzativo dell'AIFA che modifica l'A.I.C. o dalla data del parere del *Reference Member State* laddove sia direttamente applicabile o, ancora, per i medicinali approvati con procedura centralizzata, dalla data della decisione della Commissione europea che modifica l'A.I.C. o dalla data del parere favorevole dell'EMA laddove sia direttamente applicabile, i nuovi lotti del medicinale, anche di distribuzione parallela, devono essere confezionati e rilasciati con il foglio illustrativo e l'etichettatura aggiornati»;

Vista la determina n. 8/2022 del 12 gennaio 2022, concernente «Attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci» per i medicinali di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio e, in particolare, l'art. 5 che, al comma 2, prevede che «Il titolare dell'autorizzazione di importazione parallela è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo, in tutti i casi, ed alle etichette (solo nei casi di tipologia: c.1.2- c.1.3 - c.1.9) dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del modello debitamente compilato allegato alla presente determina, a cura del medesimo titolare»;

Ritenuto di dover adeguare i termini di realizzazione dell'implementazione delle variazioni all'AIP soggette al silenzio-assenso di cui all'art. 5, comma 2, della citata determina AIFA n. 8/2022 del 12 gennaio (dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) rispetto a quanto previsto per tutte le variazioni, comprese quelle di AIP, di cui all'art. 4 della sunnominata determina AIFA n. 821 del 24 maggio 2018 (entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana), anche in considerazione del fatto che l'applicazione del silenzio-assenso alle procedure di variazione dell'AIP non ha evidenziato particolari criticità, tali da giustificare una tempistica più restrittiva;

Determina:

Art. 1.

È rettificata nei termini che seguono, la determina n. 8/2022 del 12 gennaio 2022, concernente «Attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci» per i medicinali di importazione parallela:

all'art. 5, comma 2, dopo le parole «solo nei casi di tipologia: c.1.2- c.1.3 - c.1.9)» il periodo «dal primo lotto di produzione successivo alla» è così di seguito sostituito: «entro e non oltre sei mesi dalla data di».
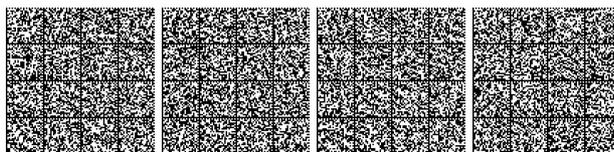
Art. 2.

La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.

La presente determina viene, altresì pubblicata sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A03105

DETERMINA 21 maggio 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Kalydeco». (Determina n. 47/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 16 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 1 del 3 gennaio 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Kalydeco" (ivacaftor), sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni «Kalydeco granulato è indicato in monoterapia per il trattamento di bambini di almeno quattro mesi di età e con peso corporeo da 5 kg a meno di 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una delle seguenti mutazioni di *gating* (di classe *III)* nel gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R» e «Kalydeco granulato è indicato inoltre per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC), di età pari compresa tra i quattro mesi ed i sei anni, che hanno una mutazione R117H nel gene CFTR»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 17-21 marzo 2025, con il quale la suddetta CSE ha convenuto di aggiornare i registri a seguito di pubblicazione del nuovo RCP in data 16 settembre 2024;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della CSE, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio KALYDECO per le indicazioni: «"Kalydeco" granulato è indicato in monoterapia per il trattamento di bambini di almeno quattro mesi di età e con peso corporeo da 5 kg a meno di 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una delle seguenti mutazioni di *gating* (di classe *III)* nel gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R» e «"Kalydeco" granulato è indicato inoltre per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC), di età pari compresa tra i quattro mesi ed i sei anni, che hanno una mutazione R117H nel gene CFTR».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 maggio 2025

Il direttore generale: RUSSO

25A03134

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 75 del 31 marzo 2025)**, coordinato con la legge di conversione 27 maggio 2025, n. 78** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite *ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite *ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

*3-*bis. *All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso».

3-ter. *All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera* o), *del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera* o) *e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo».*

3-quater. *All'articolo 1, comma 105-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi».*

3-quinquies. *All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».*

3-sexies. *All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile».*

Riferimenti normativi:

— La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.U.E. del 20 maggio 2003.

— La direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, è pubblicata nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2023.

— Si riporta il testo dei commi 101, 102, 104, 105-*bis* e 106, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023, come modificati dalla presente legge:

«101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. *Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso*.

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.».

«104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. *Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera* o), *del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera* o) *e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.».*

«105-*bis*. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. *Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.*

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. *L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
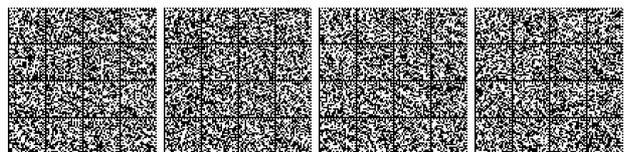
n. 246 del 19 ottobre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-*bis (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze).* — 1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. *Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile.*».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A03157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina diidrato, «Tetris».

Estratto determina AAM/PPA n. 307/2025 del 16 maggio 2025

È autorizzata la seguente variazione: tipo II - C.I.2.b) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio iIllustrativo ed etichette in linea con il prodotto di riferimento Zitromax, contestuale adeguamento degli stampati alla recente versione del QRD template e della linea guida sugli eccipienti relativamente al medicinale TETRIS nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 038762011 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

Codice pratica: VN2/2025/1.

Titolare: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 308/2025 del 16 maggio 2025

È autorizzata la variazione di tipo IAIN, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale DASATINIB EG anche nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C.: 045575228 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV1W);

A.I.C.: 045575230 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV1Y);

A.I.C.: 045575242 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV2B);

A.I.C.: 045575255 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV2R);

A.I.C.: 045575267 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV33);
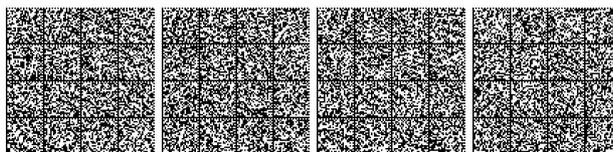
A.I.C.: 045575279 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV3H);

A.I.C.: 045575281 - «140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV3K);

A.I.C.: 045575293 - «140 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV3X);

A.I.C.: 045575305 - «140 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/opa/al/pvc (codice base 32 1CGV49).

Principio attivo: dasatinib.

Procedura: NL/H/4003/IA/017/G.

Codice pratica: C1A/2025/634.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale n. 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136 – Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C» nn classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa. da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, ematologo, internista).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03055

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melfalan cloridrato, «Alkeran».

Estratto determina AAM/PPA n. 312/2025 del 16 maggio 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale ALKERAN (A.I.C. n. 021250) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 021250028 - «50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml;

A.I.C.: 021250030 - «2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse;

due variazioni di tipo II, C.I.4: modifiche per aggiornamento degli stampati relativamente al rischio di danno renale e alla durata della contraccezione.

Le modifiche riguardano i paragrafi n. 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2024/56.

Codice procedura europea: IE/H/xxxx/WS/258.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03056

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 313/2025 del 16 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo al CCDS per rischio di acidosi tubulare renale e ipokaliemia e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;
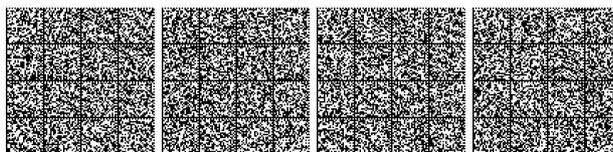
tipo IAin C.I.z), implementazione PSUSA/00010649/202302 (reazioni avverse cutanee gravi, SCAR) con modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale IBUPROFENE ZENTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043555010 - «200 mg capsule, molli» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043555022 - «200 mg capsule, molli» 24 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043555034 - «400 mg capsule, molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043555046 - «400 mg capsule, molli» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043555059 - «400 mg capsule, molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Codice procedure europee: PT/H/2254/001-002/II/026 - PT/H/2254/001-002/IA/027.

Codici pratiche: VC2/2023/633-C1A/2025/1033.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in - via P. Paleocapa n. 7 - 20121, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03057

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tallio (201TL) Cloruro Curium Netherlands».

Estratto determina AAM/PPA n. 314/2025 del 16 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio:

medicinale: TALLIO (201TL) CLORURO CURIUM NETHERLANDS;

confezione: 039013014 «37 MBQ/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 1,7 ml a 10 ml;

titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede legale in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2021/40,

con scadenza il 7 aprile 2022 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03106

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico»

Estratto determina IP n. 418 del 12 maggio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN RAPID 400 mg potahovane tablety, 24 potahovanych tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/407/13-C, Sukl 0273381, intestato alla società Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlanda e prodotto da Gerard Laboratories, Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Dublin 13, Irlanda, Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052143017 (in base 10) 1KR8X9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene (come lisina);

eccipienti: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra (E551), crospovidone, povidone, magnesio stearato, talco (E553b).

Il rivestimento della compressa contiene: opadry II 85F18422 bianco (contiene polivinil alcool idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b)). L'inchiostro da stampa contiene: gommalacca, ossido di ferro nero (E172), soluzione di ammoniaca (E527).

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052143017.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052143017.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03107

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono»

Estratto determina IP n. 432 del 16 maggio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ADALAT 30 MG COMPRIMATE CU ELIBERARE PRELUNGITA 2 X 14 COMPRIMATE dalla Romania con numero di autorizzazione 11912/2019/01, intestato alla società Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germania e prodotto da Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PP/AL.

Codice A.I.C.: 052120019 (in base 10), 1KQLGM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione:

ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 30 mg di nifedipina;

eccipienti: ipromellosa (5 cP), magnesio stearato, polietilene ossido, ferro ossido rosso (E172), sodio cloruro, cellulosa acetato, macrogol (3350), idrossipropilcellulosa, ipromellosa (3 cP), titanio diossido (E171), glicole propilenico;

inchiostro di stampa nero: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, idrossido di ammonio 28%.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Adalat Crono» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Conservare nella confezione originale. Le compresse devono essere protette dalla luce intensa, pertanto, non rimuovere la compressa dal blister fino al momento della somministrazione.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, (Poland);

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PP/AL.

Codice A.I.C. : 052120019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PP/AL.

Codice A.I.C. : 052120019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 15 maggio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Tommaso d'Errico, Console onorario, del Sultanato dell'Oman in Firenze.

25A03136

Riorganizzazione della rete consolare onoraria dipendente dal Consolato generale d'Italia a San Paolo (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario di Jundiai (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppresso.

Art. 2.

Il vice Consolato onorario di Santo André (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppresso.

Art. 3.

Il vice Consolato onorario di Sorocaba (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppresso.

Art. 4.

L'Agenzia Consolare onoraria di Marilia (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 5.

L'Agenzia Consolare onoraria di Taubatè (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 6.

L'Agenzia Consolare onoraria di Rio Claro (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 7.

L'Agenzia Consolare onoraria di Piracicaba (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 8.

L'Agenzia Consolare onoraria di Amparo (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 9.

L'Agenzia Consolare onoraria di Bauru (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 10.

L'Agenzia Consolare onoraria di Guarulhos (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 11.

L'Agenzia Consolare onoraria di Sao Joao da Boa Vista (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è soppressa.

Art. 12.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Campinas (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: tutti i municipi delle Regioni di Campinas e di Sorocaba.

Art. 13.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario a Ribeirão Preto (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: tutti i municipi delle Regioni di Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Central, e Bauru.

Art. 14.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario a Santos (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: tutti i municipi delle Regioni di Santos e la municipalità di Registro.

Art. 15.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario a Porto Velho – Rondônia (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: gli Stati di Rondonia e Acre.

Art. 16.

La circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria a São José do Rio Preto (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: tutti i municipi delle Regioni di São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente.

Art. 17.

La circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria a São José dos Campos (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, è così rideterminata: tutti i municipi della Regione di São José dos Campos.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A03137

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Modifica della data di fine lavori degli impianti addizionali asserviti di cui all'allegato 1, articolo 5, comma 2, lettera *c)*, al decreto n. 427/2022, relativo all'Investimento 3.1 «Aree industriali dismesse» della M2C2 del PNRR.

Con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 2 aprile 2025, n. 128, è stata modificata la data di fine lavori degli impianti addizionali asserviti di cui all'allegato 1, art. 5, comma 2, lettera *c)* al decreto direttoriale 23 dicembre 2022, n. 427. In particolare, in esito alla decisione della Commissione europea C (2025) 914 *final* del 14 febbraio 2025, è stata definito un unico termine di trentasei mesi, entro il quale gli impianti addizionali asserviti e gli impianti per la produzione di idrogeno, ovvero gli elettrolizzatori, devono essere completati e risultare operativi.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it

25A03138

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio universitario Humanitas

Si rende noto che con decreto ministeriale n. 408 del 22 maggio 2025 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio universitario Humanitas e ne è stato approvato il relativo statuto.

25A03166

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-124) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.